

SERENISSIMA GRAN LOGGIA
DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO



DICHIARAZIONE DI PRINCIPI

STATUTO

REGOLAMENTO

DALLA SEDE DELLA GRAN LOGGIA
MMVIII
PALAZZO GIUSTINIANI – ROMA

SERENISSIMA GRAN LOGGIA
DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI

STATUTO

REGOLAMENTO

**DALLA SEDE DELLA GRAN LOGGIA
MMVIII
PALAZZO GIUSTINIANI – ROMA**



NOI MARIO GALLORINI GRAN MAESTRO

DELLA SERENISSIMA GRAN LOGGIA

DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO

Viste le precedenti deliberazioni della Serenissima Gran Loggia, di cui l'ultima del 15 Marzo 2008, con la quale è stato approvato il nuovo testo dello Statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 28 giugno 2008, al quale era stata demandata la competenza dalla Serenissima Gran Loggia, che ha approvato il nuovo testo dello Regolamento;

ART. UNICO

Lo Statuto e il Regolamento del Rito Simbolico Italiano annessi al presente Decreto entrano in vigore da oggi.

I Maestri Architetti tutti hanno l'obbligo di rispettarli e di farli rispettare.

Dato nella Sede della Serenissima Gran Loggia il giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2008 e. v.

IL PRESIDENTE

Mario Gallorini



**NOI OTTAVIO GALLEGO PRESIDENTE DELLA GRAN LOGGIA
DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO**

Vista la deliberazione della Serenissima Gran Loggia del 19 Maggio 2001 con la quale è stato approvato il nuovo testo dello Statuto e del Regolamento;
Visto l'art. I delle Disposizioni transitorie dello stesso dello Statuto del Rito;

ART. UNICO

Lo Statuto e il Regolamento del Rito Simbolico Italiano annessi al presente Decreto entrano in vigore da oggi.

I Maestri Architetti tutti hanno l'obbligo di rispettarli e di farli rispettare.

Dato nella Sede della Gran Loggia il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 2001 E.. V..

IL PRESIDENTE

Ottavio Gallego

INDICE

Dichiarazione di principi	pag. 7
I cinque punti della Fratellanza	pag. 9
Statuto	
• Disposizioni generali	pag. 12
• Titolo I - Dei Maestri Architetti	pag. 13
• Titolo II - Del Collegio dei MM.AA	pag. 15
• Titolo III – Della Loggia Regionale	pag. 17
• Titolo IV - Della Gran Loggia	pag. 19
• Titolo V - Disposizioni particolari	pag. 24
• Titolo VI - Della Giustizia del Rito	
1. Capo I – Principi generali	pag. 26
2. Capo II – Colpe e pene	pag. 26
3. Capo III – Organi giudiziari	pag. 28
• Disposizioni transitorie	pag. 29

Regolamento

- Titolo I - Dei Maestri Architettipag. 31
- Titolo II - Del Collegio dei MM.AA.pag. 33
- Titolo III – Della Loggia Regionalepag. 35
- Titolo IV - Della Gran Loggiapag. 37
- Titolo V - Disposizioni particolari pag. 39
- Titolo VI - Della Giustizia del Rito
 - 1. Capo I – Disposizioni comunipag. 40
 - 2. Capo II – Svolgimento giudizipag. 40
 - 3. Capo III – Impugnazionipag. 41
- Disposizioni generalipag. 43

DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI
DEL
RITO SIMBOLICO ITALIANO

I CINQUE PUNTI
DELLA FRATELLANZA

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI

DEL

RITO SIMBOLICO ITALIANO

Il Rito Simbolico Italiano è un corpo rituale autonomo e sovrano, costituito nell'ottobre del 1859, che ha installato, quale Comunione Massonica indipendente, la propria Serenissima Gran Loggia nel 1879.

Dalla sua costituzione ha avuto ininterrottamente giurisdizione in Italia sia sulle proprie Logge che sulle proprie Camere Rituali; dal 1874 – col patto tra gentiluomini – ha realizzato la fusione delle proprie Officine nel Grande Oriente d'Italia; dal 1922 , per adeguare la struttura della Comunione Italiana a quella della Massoneria Universale, ha rinunciato alla giurisdizione sulle proprie Logge.

Il Rito Simbolico italiano, costituito nello spirito delle più pure ed antiche tradizioni della Massoneria Italiana, conferma i « Cinque Punti della Fratellanza » dei Liberi Muratori, annessi alla presente dichiarazione di Principi come parte integrante ed inscindibile.

Il Rito Simbolico Italiano, in quanto si attiene particolarmente alla sua dottrina e al suo metodo, fonda il proprio ordinamento sui seguenti Principi essenziali:

I

L'attribuzione del Grado di Maestro presume il raggiungimento della Perfezione Massonica.

II

La Sovranità Massonica risiede esclusivamente nel popolo dei Maestri Liberi Muratori.

III

Gli uffici rituali sono tutti elettivi e temporanei.

I « CINQUE PUNTI DELLA FRATELLANZA » DEI LIBERI MURATORI

I.

La Società dei Liberi Muratori è un'unione di Uomini Liberi e di buoni costumi, affratellati da sentimenti di mutua stima ed amicizia, e diretti da principi velati da Simboli ed illustrati da Allegorie.

Gli insegnamenti di questi principi e l'educazione particolare che ne scaturisce vengono compiuti nelle Logge con lo studio degli emblemi, delle tradizioni e con la pratica delle Cerimonie proprie dell'Arte Reale.

II.

La Libera Muratoria riconosce e venera un Essere Supremo sotto il nome di Grande Architetto dell'Universo; ha per massime fondamentali: Conosci te stesso; Ama il prossimo tuo come te stesso.

Essa propugna la Libertà di Coscienza ed il Libero Esame, e perciò richiede da tutti i suoi Adepti il rispetto delle opinioni altrui, e vieta loro ogni discussione, che possa turbare il lavoro e l'armonia delle Logge, le quali debbono essere un centro permanente di Unione Fraterna tra persone buone, leali e probe, un Legame Segreto fra tutti coloro che sono animati da sincero amore per il Vero, per il Bello e il Buono.

III.

La Libera Muratoria ha per scopo il perfezionamento morale dell'Umanità, e per mezzo la diffusione e la pratica di una vera filantropia; l'elevazione morale, intellettuale e materiale di tutti gli Uomini ai quali Essa aspira di estendere i legami d'Amore e di Solidarietà fraterni che uniscono tutti i Liberi Muratori sulla superficie della Terra.

Il Libero Muratore ha per divisa: Fa agli altri ciò che vorresti che da altri fosse fatto a te.

Tenendo in più gran conto i valori morali, la Libera Muratoria non ammette privilegi di classi sociali, ed onora il lavoro in tutte le sue forme; riconosce in ogni Uomo il diritto di esercitare senza ostacoli e senza restrizioni le facoltà sue purché non violi quelle degli altri, e sia in armonia coi supremi interessi della Patria e dell'Umanità.

Essa crede che i Doveri ed i Diritti debbano essere uniformi per tutti, affinché nessuno si sottragga all'azione della Legge che li definisce; e che ogni Uomo debba partecipare, in ragione del proprio lavoro, al godimento dei prodotti, risultato di tutte le forze sociali in attività.

IV.

La Libera Muratoria non riconosce alcun limite alla ricerca del Vero ed al Progresso Umano; essa ritiene che i sistemi etici, filosofici e politici non siano clic delle manifestazioni e dei metodi differenti, ma pur concorrenti ad uno stesso fine, della Legge universale che presiede a tutte le sfere dell'esistenza.

Perciò s'interdice ogni politica d'azione esterna effettuata da Essa come corpo, ma lascia ai suoi Adepti ampia libertà d'azione nel mondo profano, secondo la loro coscienza, sul terreno religioso, filosofico e politico, senza dar loro alcuna parola d'ordine.

V.

Le Logge sono i luoghi particolari dove si riuniscono i Liberi Muratori e nei quali essi apprendono ad amare ed a servire la Patria e l'esercizio della loro Arte, che è l'arte della vita; ed a pensare, a volere ed a vivere come Uomini completamente formati e padroni di sé, nello spirito della Patria e dell'Umanità. Risvegliare e fortificare questo spirito, contribuire con esso a perfezionare l'Umanità nella persona di ogni Fratello, preparare e sostenere gli Uomini nella loro ascensione, tale è lo scopo dei lavori delle Logge.

(approvati nell'Assemblea di Torino, 26 dicembre 1861 – 1 gennaio 1862)

STATUTO
DEL
RITO SIMBOLICO ITALIANO

STATUTO DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Rito Simbolico Italiano è una Fratellanza di Maestri Liberi Muratori, costituita in perfetta parità di doveri e di diritti per elevare la coscienza iniziatica e per collaborare alla diffusione dei principi massonici confermati nella “ Dichiarazione di Principi ” all'atto della sua costituzione.

Art. 2

Il Rito Simbolico Italiano richiede ai propri aderenti soltanto una Promessa Solenne e non concede nuove iniziazioni

Art. 3

Il Rito Simbolico Italiano, costituito nella Serenissima Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano, opera territorialmente per mezzo delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti.

Le riunioni rituali dovranno svolgersi in un Tempio massonico, arredato secondo le regole riportate nel Rituale del Rito.

TITOLO I

DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 4

I Maestri Liberi Muratori, affiliati alla Massoneria Italiana, Grande Oriente d'Italia, Palazzo Giustiniani, o in una Comunione estera da esso riconosciuta, possono presentare domanda per l'ammissione al Collegio dei Maestri Architetti del proprio Oriente. Ove nel proprio Oriente non esista un Collegio di Maestri Architetti, la domanda potrà essere diretta al Collegio dei Maestri Architetti più vicino, oppure al Consiglio di Presidenza. La domanda deve essere convalidata da due Maestri Architetti attivi e quotizzanti. I Maestri Liberi Muratori richiedenti debbono dichiarare nella domanda di non essere legati all'obbedienza di altra Autorità Rituale.

Art. 5

Le domande di ammissione e di riammissione sono deliberate, dal Collegio dei Maestri Architetti, a maggioranza, secondo le modalità prescritte dal Titolo I del Regolamento. Gli ammessi, prestata la Promessa Solenne al Rito, assumeranno il titolo di Maestro Architetto e riceveranno il necessario corredo, il Brevetto e la Tessera di appartenenza al Rito.

Art. 6

Il Maestro Architetto è tenuto all'osservanza dei Principi e dei Cinque Punti della Fratellanza del Rito.

E' inoltre tenuto a:

- osservare fedelmente lo Statuto, il Regolamento e il Rituale del Rito;
- esercitare scrupolosamente qualsiasi Carica assuma o incarico che gli venga affidato;
- intervenire alle riunioni del proprio Collegio.

Inoltre il Maestro Architetto può chiedere il trasferimento in altro Collegio o anche chiedere un periodo di congedo ed assumerà, nei confronti del Rito, la stessa posizione di sonno, di sospensione, di depennamento o di espulsione, che riveste in seno all'Ordine del Grande Oriente d'Italia ; ciò in conformità a quanto stabilito dal "Protocollo d'intesa" con il Grande Oriente d'Italia.

L'assunzione di tale posizione avverrà in modo automatico, come previsto dall'art. 11 bis del Regolamento.

Il Maestro Architetto che si risveglia nell'Ordine o abbia rinunciato all'appartenenza al Rito, può chiedere la riammissione al Rito, previa presentazione di apposita domanda al Collegio di appartenenza (o in caso di demolizione dello stesso, al Consiglio di Presidenza).

Il Collegio (o il Consiglio di Presidenza) delibererà sulla riammissione, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 7

Il Maestro Architetto che, senza giustificato motivo, protragga l'assenza dai Lavori del proprio Collegio , per un periodo di sei mesi o che risulti moroso da oltre dieci mesi dal pagamento delle dovute capitazioni o altri contribuzioni, può essere dichiarato, dal Collegio di appartenenza, decaduto da membro del Rito e depennato dal pié di lista, fermi restando gli obblighi economici verso il Rito.

TITOLO II

DEL COLLEGIO DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 8

Il Collegio dei Maestri Architetti si costituisce, in ogni Oriente, su richiesta di almeno sette Maestri Architetti attivi e quotizzanti.

Il nome distintivo del Collegio deve essere l'antico nome latino della località di costituzione.

L'insediamento del Collegio avverrà previo rilascio della Bolla di Fondazione e dopo il nulla osta del Gran Maestro degli Architetti.

L'insediamento sarà presieduto dal Gran Maestro o da un Dignitario di Gran Loggia da lui Delegato.

La costituzione e l'insediamento del Collegio avverranno secondo le modalità di cui agli Art. 11 del Regolamento.

Art. 9

Il Collegio dei Maestri Architetti lavora con il Rituale approvato dalla Gran Loggia.

Il Collegio inoltre può avere un proprio Regolamento, da approvarsi secondo quanto riportato dall'Art. 35 lett. n) del presente Statuto.

Nell'ambito dell'Oriente dove non esiste un Collegio di Maestri Architetti, può essere formato un Triangolo, composto da un minimo di tre Fratelli Maestri Architetti attivi e quotizzanti, che costituirà punto di aggregazione per promuovere la costituzione di un nuovo Collegio.

Art. 10

Il Collegio dei Maestri Architetti ammette, in qualità di visitatori, alle proprie sedute i Maestri Architetti regolarmente appartenenti ad altri Collegi. I visitatori hanno diritto al voto, salvo che per le questioni economiche.

Il Collegio dei Maestri Architetti, in Tornate appositamente convocate, può invitare nel Tempio, a Lavori sospesi, in qualità di visitatori, i Fratelli Maestri Liberi Muratori della Comunione massonica di Palazzo Giustiniani, appartenenti o no ad altri Riti, con lo scopo di farli assistere alla lettura delle Tavole Architettoniche tracciate dai Maestri Architetti.

Art. 11

Il Collegio dei Maestri Architetti è governato dal Presidente e da un Seggio di Dignitari così composto:

- * Primo Sorvegliante - Vice Presidente.
- * Secondo Sorvegliante.
- * Oratore.
- * Segretario
- * Tesoriere.
- * Cerimoniere.

Art. 12

Il Collegio dei Maestri Architetti, in una riunione appositamente convocata nel mese di giugno di ogni anno, elegge il Presidente ed il Seggio dei Dignitari ed i membri del Tribunale di cui all'art. 55, lett. a) del presente Statuto, nonché, ogni biennio, i propri delegati alla Loggia Regionale.

Art. 13

Il Collegio dei Maestri Architetti si riunisce sotto la guida del suo Presidente, di regola una volta al mese, in riunione ordinaria.

La convocazione straordinaria può essere disposta dal Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure quando gli sia richiesto dal Presidente della Loggia Regionale per la trattazione di questioni riguardanti la Regione o dal Gran Maestro degli Architetti per la trattazione di questioni a carattere generale riguardanti il Rito.

La convocazione straordinaria può essere richiesta, con motivazione scritta, da un numero di Maestri Architetti componenti il Collegio non minore del quinto degli iscritti.

Art. 14

Il Collegio dei Maestri Architetti ha i seguenti compiti:

- a) intensificare ed elevare la dottrina dei Maestri Architetti in rapporto specialmente allo studio della simbologia massonica e alla conoscenza di tutti gli ordinamenti a carattere iniziatico di ogni tempo e di ogni paese;
- b) curare la diffusione del Rito nella propria giurisdizione;
- c) prendere l'iniziativa per l'esame di questioni di carattere morale, sociale, politico, culturale, umanitario, interessanti la propria giurisdizione, e, ove occorra, affidarne lo studio a Commissioni permanenti o temporanee;
- d) studiare le questioni ad esso affidate dalla Gran Loggia;
- e) stabilire forme di assistenza morale e materiale ai Fratelli, alle loro Famiglie, ai profani, e alle Istituzioni Umanitarie;
- f) eleggere il Presidente e i propri Dignitari;
- g) eleggere i propri delegati alla Loggia Regionale di appartenenza;
- h) eleggere i propri rappresentanti alla Gran Loggia;
- i) eleggere i membri del Tribunale di cui all'art. 55 lett. a) del presente Statuto.

TITOLO III

DELLA LOGGIA REGIONALE

Art. 15

La Loggia Regionale è costituita qualora nella Regione esistano due o più Collegi di Maestri Architetti.

Qualora non concorrano le condizioni per la istituzione di una Loggia Regionale, essere assegnata ad essa una giurisdizione particolare, oltre gli attuali confini geografici regionali.

Art. 16

La Loggia Regionale è costituita da componenti di diritto e componenti elettivi.

Sono componenti di diritto i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti che ne fanno parte.

Sono componenti elettivi i delegati dei Collegi di Maestri Architetti di appartenenza, in ragione di uno per ogni cinque componenti del Collegio, o frazione.

I componenti di diritto fanno parte della Loggia Regionale “pro tempore”, i componenti eletti per un biennio.

Il nome distintivo della Loggia Regionale dovrà essere in latino.

La costituzione e l’insediamento della Loggia Regionale avverranno nei modi descritti per il Collegio e secondo le modalità di cui all’art. 18 del Regolamento.

Art. 17

La Loggia Regionale ammette, in qualità di visitatori, alle proprie riunioni tutti i Maestri Architetti.

Art. 18

La Loggia Regionale è governata dal Presidente e da un Seggio di Dignitari, così composto:

- * Primo Sorvegliante - Vice Presidente
- * Secondo Sorvegliante
- * Oratore
- * Segretario
- * Tesoriere
- * Cerimoniere

La elezione delle cariche avverrà tra i Membri effettivi così come definiti nell’art. 21 del Regolamento.

Art. 19

La Loggia Regionale, ogni biennio, in una riunione appositamente convocata nel mese di ottobre, elegge il Presidente, i Dignitari ed i membri del Tribunale di cui all'art. 55 lett. b) del presente Statuto.

Art. 20

La Loggia Regionale si riunisce sotto la guida del suo Presidente di regola ogni due mesi. La convocazione straordinaria può essere disposta dal Presidente quando lo ritenga opportuno.

La convocazione straordinaria può essere richiesta, per il bene del Rito, con motivazione scritta, da un numero di Maestri Architetti componenti la Loggia Regionale non minore del quarto degli iscritti.

Art. 21

La Loggia Regionale ha i seguenti compiti principali:

- a) rappresentare, rafforzare e diffondere il Rito nel proprio territorio;
- b) trattare le questioni massoniche e tutti i problemi della vita profana che ritenga pertinenti in rapporto alla propria giurisdizione territoriale;
- c) collaborare al lavoro dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza;
- d) promuovere, quando possibile, un convegno annuale dei Fratelli della Regione, per trattare i maggiori interessi della Regione e per rinsaldare l'affratellamento dei componenti il Rito nella Regione stessa;
- e) proporre al Consiglio di Presidenza i provvedimenti ritenuti opportuni per i Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia regolare;
- f) mantenere continuo contatto con il Consiglio di Presidenza, suggerendo quei provvedimenti e quelle opere ritenuti necessari nell'interesse delle finalità massoniche e rituali;
- g) eleggere il Presidente ed i propri Dignitari;
- h) eleggere i membri del Tribunale di cui all'art. 55 lett. b) del presente Statuto.

TITOLO IV

DELLA GRAN LOGGIA

Art. 22

La Gran Loggia ha il governo generale del Rito Simbolico Italiano.

Art. 23

La Gran Loggia è costituita da componenti di diritto e da componenti elettivi.

Sono componenti di diritto:

1. I Membri del Consiglio di Presidenza
2. I Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti.

Sono componenti elettivi i delegati dei Collegi dei Maestri Architetti in ragione di uno ogni sette Maestri o frazione.

I componenti di diritto e quelli eletti fanno parte della Gran Loggia “pro tempore”.

Art. 24

La Gran Loggia elegge il Gran Maestro degli Architetti e Presidente del Rito il Seggio dei Dignitari e i membri del Tribunale, con le modalità di cui al Regolamento.

Il Gran Maestro degli Architetti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 25

La Gran Loggia elegge i Dignitari e i membri del Tribunale secondo le modalità previste dal Regolamento.

I Dignitari e i membri del Tribunale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 26

La Gran Loggia è governata dal Gran Maestro degli Architetti e Presidente del Rito e da un Seggio di Dignitari, così composto:

- * Primo Gran Sorvegliante e Vice Presidente
- * Secondo Gran Sorvegliante
- * Grande Oratore
- * Gran Segretario
- * Gran Tesoriere
- * Gran Cerimoniere

Il Gran Maestro può designare i Dignitari aggiunti senza diritto di voto, col compito di coadiuvare i titolari degli uffici elettivi; può istituire commissioni, nominandone i membri e il Presidente; può conferire incarichi speciali.

Art. 27

Il Gran Maestro, i Dignitari eletti e i Presidenti delle Logge Regionali costituiscono il Consiglio di Presidenza.

Partecipano al Consiglio di Presidenza in funzione consultiva e senza diritto di voto i Dignitari nominati, i Presidenti delle commissioni e i Responsabili degli incarichi speciali.

Art. 28

La Gran Loggia si riunisce di regola entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Gran Maestro, contenente l'ordine dei lavori e il luogo della riunione, da emanarsi due mesi prima della data fissata.

Le riunioni straordinarie possono essere convocate "motu proprio" dal Gran Maestro degli Architetti, oppure su deliberazione del Consiglio di Presidenza, o su richiesta di un terzo dei Collegi dei Maestri Architetti.

Anche in questo caso la convocazione verrà effettuata due mesi prima della data fissata, con apposito Decreto del Gran Maestro, contenente l'ordine dei Lavori ed il luogo della riunione.

Art. 29

I Presidenti delle Logge Regionali ed i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti che, per giustificato motivo non possono intervenire alla riunione della Gran Loggia potranno dare delega scritta ad un Maestro Architetto rispettivamente della propria Loggia o del proprio Collegio.

Art. 30

Il Consiglio di Presidenza deve riunirsi almeno due volte l'anno per:

- esaminare tutti i problemi relativi all'attività del Rito, con particolare riferimento ai Collegi dei Maestri Architetti ed alle Logge Regionali;
- autorizzare la costituzione di nuove Logge Regionali e di nuovi Collegi di Maestri Architetti, o l'abbattimento degli stessi.
- determinare qualsiasi contributo dovuto al Tesoro di Gran Loggia;
- approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- prescrivere le Insegne dei Maestri Architetti;
- approvare i Labari delle Logge Regionali e dei Collegi;
- promuovere e regolare i rapporti del Rito Simbolico con il Grande Oriente d'Italia e con gli altri Riti riconosciuti e con le Comunioni massoniche regolari nel mondo.

Art. 31

Il Consiglio di Presidenza presenta alla riunione ordinaria della Gran Loggia il rendiconto amministrativo, morale ed economico-finanziario dell'anno precedente, nonché il piano economico-finanziario per l'anno successivo. Può adottare, in casi di opportunità, provvedimenti di competenza della Gran Loggia, con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima riunione di essa.

Art. 32

La Gran Loggia:

- a) elegge il Gran Maestro degli Architetti;
- b) elegge i Dignitari della Gran Loggia;
- c) elegge i membri del Tribunale e si costituisce in Corte di Giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, lett. c) del presente Statuto;
- d) approva ed emana lo Statuto e i Rituali del Rito, e le loro modifiche, le quali dovranno essere state preventivamente discusse almeno quattro mesi prima della data di convocazione della Gran Loggia, da tutti i Collegi dei Maestri Architetti.
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento del Rito da parte di tutte le Logge Regionali e dei Collegi;
- f) promuove e dirige il lavoro del Rito;
- g) promuove con tutti i mezzi la cultura massonica e la diffusione delle idealità dell'Ordine e del Rito in particolare;
- h) giudica inappellabilmente sulle questioni riguardanti il Rito;
- i) sanziona i provvedimenti proposti dal Consiglio di Presidenza a carico delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia regolare;
- l) può deputare, quando lo creda necessario, uno o più componenti della Gran Loggia presso le Logge Regionali o i Collegi, con l'incarico di vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
- m) delibera sul rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, nonché sul piano economico-finanziario per l'anno successivo;
- n) discute le proposte presentate dal Consiglio di Presidenza ed iscritte all'ordine dei Lavori;

Art. 33

Il diritto di voto nelle deliberazioni di Gran Loggia spetta ai Membri del Consiglio di Presidenza, ai Presidenti ed ai Delegati di Collegio.

Il diritto di voto è sospeso per quei componenti di diritto od eletti i cui Collegi di appartenenza non siano in regola con il Tesoro della Gran Loggia

Rientrano in questa norma anche i Dignitari della Gran Loggia appartenenti al Collegio stesso.

Art. 34

Il Gran Maestro degli Architetti è il Presidente del Rito Simbolico Italiano e lo rappresenta a tutti gli effetti.

Art. 35

Il Gran Maestro degli Architetti:

- a) installa il Consiglio di Presidenza ai sensi del Regolamento;
- b) installa i Dignitari delle Logge Regionali e, ove occorra, dei Collegi dei Maestri Architetti ai sensi del Regolamento;
- c) convoca e presiede le riunioni della Gran Loggia, anche se costituita in Corte di Giustizia;
- d) promulga e fa eseguire le deliberazioni della Gran Loggia;
- e) rilascia le Bolle di Fondazione e le tessere di appartenenza al Rito;

- f) assume la Presidenza di qualsiasi riunione delle Logge Regionali e dei Collegi alle quali intervenga;
- g) ha voto decisivo, in caso di parità di voti, dopo la terza votazione;
- h) sentito il parere del Consiglio di Presidenza può sospendere per gravi motivi le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti e dichiararne decaduto il Seggio dei Dignitari;
- i) può prendere, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Presidenza, con l'obbligo di chiedere la ratifica alla prima riunione successiva;
- l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono conferite dallo Statuto del Rito e dal Regolamento;
- m) concede il Brevetto di Appartenenza dei Maestri Architetti ammessi al Rito ed il nulla osta per le elezioni dei Dignitari delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti;
- n) approva i Regolamenti interni delle Logge Regionali e dei Collegi, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.

Art. 36

Il Gran Maestro degli Architetti, sotto la sua responsabilità e nel limite delle sue attribuzioni, può affidare incarichi temporanei a componenti della Gran Loggia, come suoi Delegati o Rappresentanti.

Art. 37

Il Primo Gran Sorvegliante, Vice Presidente del Rito Simbolico Italiano, sostituisce il Gran Maestro degli Architetti nelle sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento e, insieme al Secondo Gran Sorvegliante, lo coadiuva nel governo del Rito.

Quando anche il Vice Presidente della Gran Loggia sarà assente o impedito, il Secondo Sorvegliante lo sostituirà in tutte le sue funzioni.

Art. 38

Il Grande Oratore vigila sulla esecuzione dello Statuto e del Regolamento e sull'osservanza dei Rituali e formula le conclusioni alla fine di ogni discussione.

Firma, insieme al Gran Maestro degli Architetti e al Gran Segretario, i verbali delle riunioni della Gran Loggia e i Brevetti di appartenenza al Rito e le Bolle di Fondazione delle Logge Regionali e dei Collegi.

Art. 39

Il Gran Segretario firma la corrispondenza e, insieme al Gran Maestro degli Architetti e al Grande Oratore, i verbali delle riunioni della Gran Loggia e i Brevetti di appartenenza al Rito e le Bolle di Fondazione delle Logge Regionali e dei Collegi.

Ha la direzione della Gran Segreteria, dell'Archivio e del Libro Matricola; ad ogni riunione della Gran Loggia presenta una relazione amministrativa sullo stato del Rito; nomina e revoca gli impiegati della Gran Loggia i quali dovranno essere, di regola, Maestri Architetti regolarmente attivi e quotizzanti.

Il Gran Segretario può disporre dei Segretari delle Logge Regionali, come suoi ausiliari per le competenze amministrative della Gran Segreteria sul territorio interessato.

Art. 40

Il Gran Tesoriere cura la riscossione delle capitazioni o di altre eventuali entrate e provvede alle spese della Gran Loggia in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza; compila ogni anno il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, nonché il piano economico-finanziario per l'anno successivo, che debbono essere approvati nella riunione della Gran Loggia; conserva il Tronco della Vedova.

Il Gran Tesoriere propone al Grande Oratore l'ammonizione dei Collegi dei Maestri Architetti morosi da sei mesi nella rimessa delle capitazioni. Entro i tre mesi successivi all'ammonizione, nel caso di persistente morosità, deve chiedere al Gran Maestro degli Architetti di decretare la sospensione dei lavori del Collegio e la decadenza del Seggio dei Dignitari in carica, ai sensi dell'art. 35, lettera h) del presente Statuto.

Il Gran Tesoriere, ove la morosità si protragga per oltre un anno, deve chiedere al Grande Oratore di rinviare al giudizio della Gran Loggia, convocata in Corte di Giustizia, il Collegio interessato.

Art. 41

Il Gran Cerimoniere è responsabile della copertura dei Lavori della Gran Loggia; cura il ricevimento dei Fratelli Visitatori; dà le disposizioni e dirige il cerimoniale nelle sedute particolari.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42

La Gran Loggia trae i mezzi per il suo funzionamento da una quota di capitazione annuale da versarsi dai Collegi dei Maestri Architetti al Tesoro della Gran Loggia.

La quota sarà corrisposta dai Collegi dei Maestri Architetti sulla base degli iscritti al 31 dicembre di ciascuno anno con versamenti semestrali anticipati.

Art. 43

Le Logge Regionali traggono i mezzi per il loro funzionamento dalle capitazioni dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza.

Art. 44

I Collegi dei Maestri Architetti traggono i mezzi per il loro funzionamento dalle capitazioni semestrali anticipate da versarsi dai singoli Maestri Architetti al Tesoro del Collegio di appartenenza.

Art. 45

Tutte le elezioni previste dallo Statuto sono fatte esclusivamente a scrutinio segreto e sulla base della maggioranza relativa.

Sono vietate le elezioni per acclamazione, le nomine “ad honorem” e le nomine “ad vitam”.

Per ogni carica di cui al presente Statuto è prevista la rieleggibilità.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione al Rito e, in caso di uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano di età.

Art. 46

Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti possono essere sciolti quando vengano a mancare le condizioni della loro costituzione o per motivi di ordine.

I Presidenti sono personalmente responsabili della restituzione alla Gran Segreteria :

- 1 - della Bolla di Fondazione;
- 2 - del Rituale;
- 3 - del Labaro;
- 4 - del Tesoro;
- 5 - dell'Archivio.

Art. 47

La Gran Loggia, le Logge Regionali, i Collegi dei Maestri Architetti hanno Labari propri, in armonia con le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 48

I Maestri Architetti hanno particolare Insegna secondo le disposizioni emanate dal Consiglio di Presidenza

Nelle sedute rituali dovranno essere indossati:

- 1 - l'abito scuro con cravatta;
- 2 - le Insegne;
- 3 - guanti bianchi;

Art. 49

Ogni riunione ordinaria o straordinaria dovrà comprendere di regola:

- a) lo svolgimento del Rituale di apertura e di chiusura dei lavori;
- b) la trattazione di un tema di interesse del Rito;
- c) l'esame degli argomenti amministrativi proposti dal Presidente.

Un Maestro Architetto curerà l'esecuzione di musiche che accompagnano i lavori rituali. Di ogni riunione ordinaria e straordinaria, sarà redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale dovrà essere letto all'apertura dei lavori della tornata successiva e, approvato, verrà firmato dal Presidente, dall'Oratore e dal Segretario.

TITOLO VI
DELLA GIUSTIZIA MASSONICA DEL RITO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 50

I Maestri Architetti con la Promessa Solenne accettano di sottostare alla Giustizia del Rito Simbolico Italiano, la quale si conforma sempre ai principi del Rito e alla morale massonica.

Le pene sono graduate al grado della colpa, tenendo presente la regola della tolleranza e lo spirito di fratellanza.

Va rispettato, a pena di nullità, il principio del contraddittorio in modo che ogni incolpato abbia diritto alla contestazione della accusa e alla difesa in ogni stato e grado del giudizio.

In difetto di nomina di un difensore di fiducia, deve esserne nominato uno di ufficio.

CAPO II
COLPE E PENE

Art. 51

Costituisce colpa grave:

1. la richiesta di ammissione ad altro Rito;
2. ogni violazione volontaria degli obblighi assunti con la Promessa Solenne nonché ogni azione contraria alla lealtà, all'onore e alla dignità della persona umana.

Costituiscono colpa semplice, quando non si accompagnano a condotte che rientrano nella previsione del comma precedente:

1. ogni violazione volontaria dello Statuto e del Regolamento del Rito;
2. l'inosservanza volontaria delle disposizioni della Gran Loggia e delle Autorità centrali o territoriali del Rito;
3. l'abituale violazione delle forme rituali.

Costituisce colpa lieve qualsiasi condotta negligenza o dettata da incuria.

Art. 52

Il Maestro Architetto incolpato è considerato innocente fino a che non sia intervenuta la sentenza definitiva.

Nella valutazione della colpa l'organo giudicante deve operare con criteri di gradualità che, tenendo conto della gravità dei fatti e di ogni concomitante circostanza soggettiva ed oggettiva, consenta di pervenire ad un giudizio equilibrato.

La colpa grave è punita con l'espulsione dal Rito.

Ricorrendone i presupposti, il Grande Oratore, di concerto con il Gran Maestro degli Architetti, può proporre Tavola di accusa avanti le competenti autorità dell'ordine del Grande Oriente d'Italia.

La colpa semplice è punita con l'interdizione fino a tre anni da ogni carica rituale oppure con la sospensione da un mese a un anno da tutti i diritti derivanti dall'appartenenza al rito.

La colpa lieve è punita con l'ammonizione.

Art. 53

Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti riconosciuti responsabili delle colpe loro imputate, nel rispetto dei criteri di gradualità di cui agli articoli che precedono, sono punibili:

- a) con l'ammonizione, in ipotesi di colpa lieve;
- b) con la sospensione dei lavori fino ad un anno e la decadenza del seggio dei Dignitari, in ipotesi di colpa semplice;
- c) con lo scioglimento, in ipotesi di colpa grave.

Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti sono rappresentati in giudizio dal Presidente o da altro Dignitario da lui delegato in caso di impedimento.

CAPO III

ORGANI GIUDIZIARI

Art. 54

La Giustizia Massonica Rituale è amministrata in nome della Serenissima Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano.

Le sentenze sono intestate A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.: e debbono essere motivate.

Art. 55

Gli organi della Giustizia Massonica Rituale sono:

- a) Il Tribunale del Collegio dei Maestri Architetti, composto dal Presidente e da due Giudici, che giudica in primo grado le colpe dei propri appartenenti;
- b) Il Tribunale della Loggia Regionale, composto dal Presidente e da due Giudici, che giudica in primo grado delle colpe dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza ed in grado di appello delle sentenze emesse dai Tribunali dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza;
- c) La Gran Loggia costituita in Corte di Giustizia, composta dal Gran Maestro e da sei Giudici, che giudica in un unico grado delle colpe imputabili alle Logge Regionali ed ai propri componenti, per fatti connessi con la loro appartenenza alla Gran Loggia. Essa giudica in grado di appello sulle sentenze emesse in primo grado dei Tribunali delle Logge Regionali e dei Collegi, non appartenenti ad una Loggia Regionale.

Art. 56

I giudizi si svolgono senza formalità di procedura, ma con il rispetto dei principi generali di cui al presente Statuto.

Le sedute dibattimentali debbono, a pena di nullità, essere aperte a tutti i Maestri Architetti e di esse deve essere data tempestiva comunicazione scritta a tutte le Logge Regionali ed a tutti i Collegi.

Art. 57

Le sentenze emesse in primo grado dai Tribunali delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti, possono essere impugnate, nel termine dei 60 giorni dall'avvenuta comunicazione della motivazione all'impugnante, secondo le modalità previste dal Regolamento, dal dichiarato colpevole, dall'Oratore del Collegio o della Loggia Regionale e dal Grande Oratore.

Il Grande Oratore può impugnare nello stesso termine le sentenze di proscioglimento emesse da qualunque Tribunale, avanti alla Magistratura superiore.

Art. 58

Il Tribunale di secondo grado può confermare la sentenza impugnata, riformarla in tutto o in parte e può anche confermare il dispositivo, riformando la sola motivazione.
E' ammesso il ricorso alla Gran Loggia, costituita in Corte di Giustizia, avverso le sentenze emesse in qualunque grado per la sola violazione di norme da osservare a pena di nullità.

Art. 59

Durante il procedimento e fintanto che la sentenza non sia più soggetta ad impugnazione il giudicabile su istanza di parte o “motu proprio”, può essere sospeso da ogni diritto rituale con provvedimento motivato del Gran Maestro.

Art. 60

La Gran Loggia può esercitare, udito il parere del Grande Oratore, il potere di condono a favore degli accusati dichiarati colpevoli, siano essi Maestri Architetti, Collegi o Logge Regionali, tenendo conto di fatti e circostanze non emersi durante la celebrazione del procedimento concluso con sentenza definitiva.

La Gran Loggia può esercitare discrezionalmente il potere di grazia, con votazione assunta all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto, quando lo richieda motivatamente il Grande Oratore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I

Lo Statuto ed il Rituale del Rito approvati dalla Gran Loggia entreranno in vigore dal giorno della loro promulgazione che dovrà essere decretata entro sei mesi dall'approvazione.

REGOLAMENTO
DEL
RITO SIMBOLICO ITALIANO

REGOLAMENTO DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO

TITOLO I DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 1

Il Maestro Libero Muratore che desideri entrare a far parte o essere riammesso al Rito Simbolico Italiano deve presentare domanda indirizzata al Collegio e sottoscritta da lui e da due Maestri Architetti, attivi e quotizzanti.

Le domande di riammissione in caso di depennamento per morosità dovranno essere accompagnate dall'importo corrispondente alla morosità pregressa.

Art. 2

La domanda, di ammissione e di riammissione, deve essere consegnata al Presidente del Collegio, il quale in riunione rituale ne informa gli altri Maestri Architetti dichiarandone la presa in considerazione.

Copia della domanda dovrà essere tempestivamente inviata alla Gran Segreteria, che ne verificherà la validità, inviando successivamente il “nulla osta”,

Art. 3

Nella riunione successiva alla presa in considerazione, ricevuto il “nulla osta” dalla Gran Segreteria, il Collegio, udita la relazione dei due Maestri Architetti firmatari delle domande, procederà alla votazione per deliberare l'ammissione.

La votazione è fatta con voto segreto con palle bianche e nere e le domande saranno accolte se riporteranno il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

Se nelle votazioni le palle nere saranno superiori ad un terzo dei votanti, la domanda resta sospesa e potrà essere riproposta, per una sola volta, solamente dopo sei mesi.

Art. 4

Se il risultato della votazione è stato positivo, entro 15 giorni dalla votazione, dovrà essere effettuato il bonifico relativo al contributo per l'ammissione alla Gran Tesoreria, che provvederà a inviare al Collegio il Grembiule, la Fascia e i Gioielli di Maestro Architetto e quanto altro di corredo.

Art. 5

L'amnesso presterà la Promessa Solenne al Rito in una riunione di Collegio successiva a quella della votazione.

La Promessa Solenne dovrà essere inviata successivamente alla Gran Segreteria che provvederà a inviare al Collegio il Brevetto e la Tessera di appartenenza al Rito.

Art. 6

Le capitazioni di ammissione e di riammissione saranno determinate ogni anno dal Consiglio di Presidenza.

Per le Capitazioni annue si stabilisce quanto segue:

I MM.:AA.: che hanno compiuto i 75 anni di età, avranno una riduzione del 50%;

I MM.:AA.: che hanno compiuto gli 80 anni di età, godranno dell'esonazione totale.

Il calcolo dell'età verrà fatto sulla base dell'anno di nascita.

I Presidenti di Collegio potranno chiedere alla Gran Tesoreria la riduzione o l'esonazione totale dal pagamento delle Capitazioni per i MM.:AA.: che hanno difficoltà economiche.

La decisione di accordare la richiesta spetta al Consiglio di Presidenza.

Art. 7

Le domande di ammissione e di riammissione possono essere presentate due sole volte.

Le domande di riammissione seguiranno lo stesso iter delle domande di ammissione; la seconda volta la domanda di riammissione dovrà essere convalidata dalla Gran Loggia.

Il riamnesso dovrà prestare nuovamente la Promessa Solenne.

Art. 8

Il Maestro Architetto che desideri rinunciare spontaneamente all'appartenenza al Rito, deve presentare la lettera di dimissioni al Collegio nel quale risulta a piè di lista.

Il Collegio comunicherà tempestivamente alla Gran Segreteria, il suo relativo depennamento per la sua cancellazione dal Libro Matricola.

Il Collegio provvederà inoltre a fare analogha comunicazione anche per i casi previsti all'Art. 7 dello Statuto.

TITOLO II

DEI COLLEGI DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 9

La domanda di costituzione di un nuovo Collegio deve essere inoltrata, a firma di almeno sette Maestri Architetti attivi e quotizzanti, al Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del Consiglio di Presidenza.

La votazione sarà a voto palese e il Collegio verrà costituito se il numero dei voti avrà raggiunto la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto.

Il Collegio verrà regolarmente costituito con l'emissione della Bolla di Fondazione rilasciata dal Gran Maestro e controfirmata dal Grande Oratore e dal Gran Segretario.

La domanda di costituzione del Triangolo deve essere inoltrata, a firma di almeno tre Maestri Architetti attivi e quotizzanti, al Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del Consiglio di Presidenza.

Art. 10

Le riunioni ordinarie dei Collegi dei Maestri Architetti sono convocate possibilmente all'inizio dell'anno massonico con l'invio da parte del Presidente del calendario e del programma dei lavori ai componenti del Collegio ed alla Gran Segreteria.

Art. 11

Le convocazioni di riunioni straordinarie vanno effettuate a mezzo di comunicazione scritta, a cura del Segretario, da inviarsi a ciascun Maestro Architetto almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno. In casi di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo e senza il rispetto di termini minimi.

Art. 12

La convocazione della riunione appositamente fissata per le elezioni deve essere effettuata con comunicazione scritta da inviarsi, a cura del Segretario, a ciascun Maestro Architetto, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno. Tutti i Maestri Architetti in regola con il Tesoro del Collegio sono elettori ed eleggibili.

Art. 13

Le votazioni si svolgono esclusivamente con voto segreto a mezzo di schede, sulle quali ogni singolo Maestro Architetto scriverà i nomi di coloro che vuole eleggere alle dignità rispettivamente di:

- Presidente
- Primo Sorvegliante - Vice Presidente
- Secondo Sorvegliante
- Oratore

- Segretario
- Tesoriere
- Cerimoniere
- due Giudici effettivi e due supplenti.

Tale norma si applica anche per le Logge Regionali e la Gran Loggia.

Terminato lo spoglio, effettuato da due scrutatori nominati dal Presidente, per ogni carica sarà proclamato eletto chi avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti per quella carica.

Nei casi di parità si applicherà quanto previsto dall'Art. 45 dello Statuto.

Art. 14

Il Presidente, per ogni carica, chiederà ai partecipanti alla riunione di proporsi o proporre i candidati; formata così la lista dei candidati, il Presidente porrà in votazione i nominativi in ordine di carica e successivamente procederà al conteggio dei voti coadiuvato dagli scrutatori.

Gli eletti saranno proclamati in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 15

Il procedimento per le elezioni dei delegati alle Logge Regionali è analogo e si svolge con la procedura di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.

Art. 16

I risultati delle votazioni dei Dignitari e dei Giudici devono essere comunicati al Gran Segretario entro 10 giorni dalla votazione, accompagnati dal saldo delle capitazioni dovute per l'anno in corso. Il Gran Segretario provvederà, successivamente, a trasmettere il nulla osta del Gran Maestro degli Architetti.

La installazione rituale del Presidente, dei Dignitari e dei Giudici, che sarà fatta dal Presidente uscente, o da un suo delegato, oppure in loro assenza, dal Gran Maestro o da suo delegato, deve avvenire nella riunione successiva al ricevimento del nulla osta.

Art. 17

Le elezioni dei delegati alla Gran Loggia si svolgono in una riunione straordinaria, convocata ai sensi del presente Regolamento, da tenersi almeno 15 giorni prima della data fissata per la Gran Loggia. I risultati vanno trasmessi immediatamente al Gran Segretario e comunque presentati prima dell'inizio della Gran Loggia.

TITOLO III

DELLE LOGGE REGIONALI

Art. 18

La domanda di costituzione di una nuova Loggia Regionale deve essere inoltrata, a firma di almeno due Presidenti di Collegio, in regola con il Tesoro, al Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del Consiglio di Presidenza.

La votazione sarà a voto palese e la Loggia Regionale verrà costituita se il numero dei voti avrà raggiunto la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto.

Il Collegio verrà regolarmente costituito con l'emissione della Bolla di Fondazione rilasciata dal Gran Maestro e controfirmata dal Grande Oratore e dal Gran Segretario.

Art. 19

Le riunioni ordinarie delle Logge Regionali sono convocate all'inizio di ogni anno massonico dal Presidente con l'invio del calendario e del programma dei lavori ai rispettivi Collegi di appartenenza ed alla Gran Segreteria.

Art. 20

Le convocazioni di riunione straordinaria vanno effettuate a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi, a cura del Segretario, a tutti gli appartenenti, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno.

Art. 21

La convocazione della riunione appositamente fissata per le elezioni deve essere effettuata con comunicazione scritta da inviarsi, a tutti gli appartenenti, a cura del Segretario, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i Maestri Architetti i cui Collegi di appartenenza siano in regola con il Tesoro della Loggia Regionale e della Gran Loggia.

Le votazioni si svolgono esclusivamente con voto segreto a mezzo di schede nelle quali ogni singolo Maestro scriverà in ordine i nomi di coloro che vuole eleggere alle Dignità, oltre ai due Giudici effettivi e i due supplenti.

Art. 22

La carica di Presidente della Loggia Regionale è incompatibile con quella di Presidente di Collegio.

La Loggia Regionale può, per motivi di carattere contingente ed eccezionale, derogare in via temporanea a tale norma.

Art. 23

I risultati delle votazioni devono essere comunicati al Gran Segretario entro 10 giorni dalla

votazione. Il Gran Segretario provvederà successivamente, a trasmettere il nulla osta del Gran Maestro degli Architetti.

La installazione rituale del Presidente, dei Dignitari e dei Giudici,, che sarà fatta dal Gran Maestro degli Architetti o da un suo delegato, deve avvenire nella riunione successiva al ricevimento del nulla osta.

TITOLO IV

DELLA GRAN LOGGIA

Art. 24

Le riunioni ordinarie di Gran Loggia vengono convocate con decreto del Gran Maestro degli Architetti da inviarsi a cura del Gran Segretario, al Consiglio di Presidenza, a tutti i Presidenti delle Logge Regionali e dei Collegi, almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente all'ordine del giorno e del luogo dove si svolgerà la riunione.

Art. 25

Le riunioni straordinarie di Gran Loggia sono convocate con decreto del Gran Maestro degli Architetti da inviarsi, a cura del Gran Segretario al Consiglio di Presidenza, a tutti i Presidenti delle Logge Regionali e dei Collegi, almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente all'ordine del giorno e del luogo dove si svolgerà la riunione.

Art. 26

All'apertura di ogni sessione di Gran Loggia, sia ordinaria che straordinaria, una Commissione formata dal Grande Oratore, dal Gran Segretario e dal Gran Tesoriere verifica i poteri dei membri di Gran Loggia sia di diritto che eletti e convalida coloro che essendo in regola con le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, hanno diritto al voto.

Art. 27

La Gran Loggia ogni quattro anni, nella riunione ordinaria, elegge il Gran Maestro degli Architetti.

Le votazioni si svolgono con voto segreto a mezzo di schede su cui ogni singolo Maestro scrive un solo nome. Risulta eletto il Maestro Architetto che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione al Rito Simbolico. La proclamazione dell'eletto viene fatta immediatamente e subito dopo si procede al passaggio delle consegne e all'installazione rituale del neo eletto a cura dell'uscente.

Art. 28

La Gran Loggia ogni due anni, in riunione ordinaria, elegge i membri del Consiglio di Presidenza e i Giudici, con le stesse modalità previste per le elezioni del Gran Maestro. Terminato lo spoglio effettuato a cura del Grande Oratore e del Gran Segretario, il Gran Maestro degli Architetti proclama gli eletti e procede immediatamente al loro insediamento rituale.

Art. 29

Coloro che siano eletti alle cariche di Gran Loggia non possono continuare a mantenere altre Cariche all'interno del Rito.

La Gran Loggia può, per motivi di carattere contingente ed eccezionale, derogare in via temporanea a tale norma.

Art. 30

Le elezioni suppletive dei Dignitari uscenti delle Logge Regionali e dei Collegi, resesi necessarie a norma degli articoli precedenti si svolgono con le modalità previste dal Regolamento nella riunione immediatamente successiva alla riunione di Gran Loggia.

Art. 31

La convocazione della Gran Loggia costituita in Corte di Giustizia viene effettuata con decreto del Gran Maestro e inviata con comunicazione scritta a cura del Gran Segretario, al Consiglio di Presidenza, a tutti i Presidenti di Loggia Regionale e di Collegio, ai Giudici ed agli interessati, almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 32

Le capitazioni verranno corrisposte dai Collegi dei Maestri Architetti in due soluzioni semestrali anticipate entro febbraio e luglio di ogni anno.

Su comunicazione del Gran Tesoriere, il Gran Segretario provvederà a consegnare, in occasione della Gran Loggia, le Tessere annuali di appartenenza a tutti i Maestri Architetti i cui Collegi siano in regola con la prima semestralità del Tesoro della Gran Loggia.

Le Tessere saranno firmate dal Gran Maestro e dal Gran Segretario e controfirmate dal Presidente del Collegio di appartenenza.

Art. 33

Le capitazioni sono computate per l'anno in corso sulla base del piè di lista al 31 dicembre dell'anno precedente risultante dai dati del Libro Matricola della Gran Segreteria, che potrà essere aggiornato dai Collegi entro il 31 gennaio dell'anno seguente, per essere inviato, alla Gran Segreteria, alla Gran Tesoreria.

Art. 34

Il Gran Maestro degli Architetti può non convalidare le elezioni se la richiesta di nulla osta non è accompagnata dal piè di lista aggiornato e dal versamento delle capitazioni.

TITOLO VI
DELLA GIUSTIZIA MASSONICA DEL RITO

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 35

I Tribunali dei Collegi e delle Logge Regionali hanno sede presso i rispettivi Presidenti. In tutti gli organi giudicanti l'Oratore e il Segretario (o i rispettivi aggiunti) fungono rispettivamente da rappresentante della legge e da verbalizzante e non partecipano alla votazione.

Art. 36

Il Presidente del Tribunale provvede, ove occorra, per incompatibilità o impedimento di un Giudice effettivo, alla designazione del Giudice supplente. Qualora l'incompatibilità o l'impedimento riguardino il Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Primo Sorvegliante, Vice Presidente.

Art. 37

Tutte le convocazioni e le comunicazioni debbono essere fatte con comunicazione scritta ed assumono la data del timbro postale. Gli atti che raggiungono il loro scopo sono comunque validi.

CAPO II
SVOLGIMENTO DEI GIUDIZI

Art. 38

Le tavole di accusa debbono essere redatte per iscritto e rivolte al Presidente del Tribunale ed inviate anche all'Oratore competente. Esse debbono contenere l'indicazione specifica dell'addebito, delle prove delle quali ci si intende avvalere e l'elencazione dei testimoni. Dell'apertura del procedimento deve essere data notizia al Gran Maestro degli Architetti e al Consiglio di Presidenza per i provvedimenti di loro competenza.

Art. 39

Il Presidente del Tribunale competente, nei successivi venti giorni dalla ricezione comunica all'incolpato il contenuto della tavola d'accusa e lo invita a nominarsi entro venti giorni un difensore, che deve essere un Maestro Architetto attivo e quotizzante.

Entro 60 giorni il Presidente convoca il Tribunale, dandone notizia al Grande Oratore, al Gran Segretario, all'Oratore competente, all'incolpato e al suo difensore almeno 30 giorni prima della data fissata.

Della celebrazione del giudizio deve essere data comunicazione a tutti i membri del Collegio o della Loggia Regionale, che hanno diritto di assistervi al pari di qualsiasi altro Maestro Architetto.

Art. 40

L'istruttoria è svolta direttamente nel dibattimento che si attua senza formalità di procedura. Esaminati i documenti ed escussi i testimoni, si svolgono le richieste dell'Oratore e della difesa e il Tribunale decide immediatamente in Camera di Consiglio. L'incolpato deve essere sempre sentito prima della decisione.

Qualora in corso di dibattimento emergano fonti di prova o nomi di testimoni, utili all'accertamento della verità, il Tribunale può, su richiesta dell'Oratore o della difesa, rinviare il procedimento ad altra udienza.

Art. 41

Il dispositivo della sentenza deve essere letto in udienza, non appena il Tribunale ha deciso. La motivazione della sentenza deve essere depositata presso la Segreteria dell'organo giudicante competente entro 30 giorni dalla chiusura del dibattimento.

Il Segretario provvede senza indugio alla comunicazione della sentenza all'incolpato, al suo difensore, all'Oratore, al Grande Oratore e al Gran Segretario.

Art. 42

I giudizi debbono essere definiti dallo stesso Tribunale che li ha iniziati anche se nel corso del procedimento sia scaduto il periodo di durata della carica dei suoi componenti. La sostituzione di un giudice in corso di causa non è consentita salvo che per forza maggiore.

CAPO III

IMPUGNAZIONI

Art. 43

L'impugnazione si propone con atto spedito, per lettera raccomandata, al Presidente e all'Oratore dell'organo competente.

Esso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti, i motivi del gravame e le conclusioni.

L'impugnazione proposta dall'Oratore o dal Grande Oratore deve essere indirizzata anche alla parte, la quale può controdedurre entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto, spedendo lettera raccomandata all'attore della impugnazione e al Presidente.

Art. 44

Gli Organi delle impugnazioni giudicano in base agli atti del grado inferiore. Ricevuto il gravame, il Presidente del Collegio investito deve richiedere senza indugio gli atti al Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata e fissare, entro 60 giorni dal ricevimento di essi, la data del dibattimento di cui deve dare comunicazione a tutti gli interessati.

Art. 45

Il dibattimento di secondo grado si svolge con la stessa procedura di quello di primo grado. Dopo la relazione si procede alla lettura degli atti e successivamente sono ascoltati l'Oratore, la difesa e l'incolpato. L'organo giudicante di appello può, se lo ritiene determinante ai fini dell'accertamento della verità, ammettere nuove prove e nuovi testi o rinnovare in tutto o in parte il dibattimento precedente.

Art. 46

Terminato il dibattimento, i giudici si riuniscono in Camera di Consiglio ed emettono la sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente. Gli originali delle sentenze restano presso la Segreteria dell'organo giudicante che le ha emesse e gli interessati possono, in ogni momento, richiederne copia autentica. Una copia di esse va trasmessa al Gran Segretario per la conservazione nell'Archivio del Rito.

DISPOSIZIONI GENERALI

I

Nel rispetto dell'ordinamento giuridico dello Stato, secondo tradizione di un Ordine Massonico regolare, i Dignitari ed ogni Maestro Architetto del Rito Simbolico Italiano, sono tenuti, nell'elaborazione, riordino e comunicazione dei dati personali riguardanti i Maestri Architetti iscritti al Rito, al più scrupoloso rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza nella vita privata previste dalle leggi dello Stato italiano, in conformità con la Costituzione della Repubblica e le disposizioni emanate dalle Istituzioni della Comunità e dell'Unione Europea e contenute negli atti internazionali vincolanti per lo Stato.